

PROBLEMATICHE ATTUALI CIRCA IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI FEDELI IN ITALIA (*)

1. Introduzione. — 2. Gli interventi specifici della CEI. — 3. L'*iter* per il riconoscimento. — 4. Alcuni problemi aperti. — 5. Il riconoscimento civile.

1. *Introduzione.*

Il *riconoscimento* delle associazioni di fedeli rappresenta una delle questioni più complesse e stimolanti nell'attuale prassi ecclesiale, ponendosi come punto d'incontro fra una problematica teorica (la fondazione e l'esplicitazione del diritto dei fedeli a vivere in forma associata la propria appartenenza ecclesiale) e una pratica (l'esercizio di tale diritto nel bilanciamento delle esigenze della comunione e della disciplina ecclesiastica). Il problema si complica da una parte perché la normativa del codice di diritto canonico del 1983, adottando la distinzione tra associazioni pubbliche e private, ha introdotto una notevole novità, le cui conseguenze non sono state forse ancora valutate con sufficiente ponderazione, e dall'altra perché — come spesso capita — il concreto manifestarsi di nuove e variegate contingenze esige una continua riconsiderazione e un adattamento dinamico della normativa medesima, che non è finalizzata a se stessa, ma alla crescita della comunità ecclesiale⁽¹⁾.

(*) Intervento tenuto al Seminario per professori organizzato il 27 novembre 2003 dalla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

⁽¹⁾ La bibliografia sul tema, con particolare riferimento alle statuizioni del CIC 1983 (cf. can. 215 e cann. 298-329), è molto vasta: mi limito a ricordare alcune opere, utili per un inquadramento generale e per ulteriori tracce bibliografiche: AA.VV., *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für Kanonisches Recht, München, 14-19 September 1987*, St. Ottilien, 1989; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, 1991; G. FELICIANI, *Il diritto di associazione nella Chiesa: autorità, autonomia dei fedeli e comunione eccle-*

In questo contributo intendiamo soffermarci sulle problematiche attuali circa il riconoscimento delle associazioni in Italia, più precisamente sulle questioni riferite al riconoscimento delle associazioni di rilevanza nazionale, sulle quali la Conferenza Episcopale Italiana [= CEI] ha competenza specifica. Pur nella consapevolezza di operare un'approssimazione, utilizzeremo il termine *riconoscimento* in senso ampio, per indicare ogni tipo di intervento ricognitivo dell'autorità ecclesiastica nei confronti di un'associazione di fedeli⁽²⁾.

2. *Gli interventi specifici della CEI.*

Sono quattro gli interventi specifici della CEI in ordine al riconoscimento delle associazioni di fedeli⁽³⁾: la nota pastorale della Commissione episcopale per l'apostolato dei laici *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni* (22 maggio 1981)⁽⁴⁾; la deli-

siale, in AA.VV., *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, pp. 19-31; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, Barcelona, 2000⁴; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano, 2003.

(2) Il CIC parla, per le associazioni pubbliche, di *erezione* (cf. can. 301) e di *approvazione* dei relativi statuti (cf. can. 314). Quanto alle associazioni private, il *riconoscimento* (*agnitio*) è condizionato alla *revisione* (*recognitio*) degli statuti da parte dell'autorità competente (cf. can. 299 § 3). Si tratta di un atto distinto dall'*approvazione* (*probatio*) degli statuti, necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica privata (cf. can. 312 § 2): «esso non va inteso nel senso di un'approvazione formale ma piuttosto in quello della necessità da parte dell'autorità ecclesiastica di *conoscere* l'esistenza di una determinata associazione e di *esaminare* il contenuto dei suoi statuti, per poter poi *dichiarare* l'autenticità cristiana dell'associazione stessa (*agnitio*). Si tratta quindi di un atto che si colloca nell'ottica di un'informazione nei confronti dell'autorità e che non aggiunge alcun elemento essenziale all'ecclesialità intrinseca dell'associazione» (A. PERLASCA, *Ad can. 299*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano 2001, p. 301).

(3) Non entriamo nel merito del diverso carattere vincolante dei documenti elencati, rimandando alle pertinenti osservazioni di L. NAVARRO, *Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli* (A proposito della Nota pastorale della CEI «Le aggregazioni laicali nella Chiesa»), in «*Ius Ecclesiae*» 6 (1994) 284-285. Del resto, come osserva V. MARANO, «appare evidente come i documenti dell'episcopato, per quanto formalmente privi di carattere giuridico vincolante, assumano comunque una notevole importanza al fine sia di verificare l'attuale grado di recezione della legislazione universale in ambito particolare, sia di individuare problemi applicativi e linee di tendenza da considerare in una prospettiva *de iure condendo*» (*Il fenomeno associativo...*, o.c., p. 153).

(4) In «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1981, 69-88.

bera normativa n. 23, relativa al can. 312 § 1, promulgata il 18 aprile 1985⁽⁵⁾; il cap. IX dell'*Istruzione in materia amministrativa* (1° aprile 1992)⁽⁶⁾ e la nota pastorale della Commissione episcopale per il laicato *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* (29 aprile 1993)⁽⁷⁾.

Il primo documento, anteriore alla pubblicazione del nuovo codice di diritto canonico, dopo avere indicato i *criteri per il discernimento* delle aggregazioni (fedeltà all'ortodossia, conformità alle finalità della Chiesa, comunione con il Vescovo, riconoscimento della pluralità associativa e disponibilità alla collaborazione), fissa i *criteri per il riconoscimento*, distinguendo tra «associazioni libere o non riconosciute formalmente», «associazioni riconosciute» e «associazioni scelte e promosse dall'autorità ecclesiastica». Il peculiare merito della nota — che risponde a un'esigenza particolarmente sentita nella stagione postconciliare — sta nel proporre l'importante distinzione fra *associazioni di ispirazione cristiana che operano nel temporale* e *associazioni di animazione cristiana del temporale*. Le prime «sono quelle i cui membri, interpretando le diverse situazioni culturali, professionali, sociali, politiche, alla luce dei principi cristiani, e intervenendo in esse per farle crescere secondo prospettive di autentico umanesimo plenario, impegnano nella propria azione esclusivamente se stessi, operando sempre e soltanto sotto la propria responsabilità, personale o collettiva. Si tratta di realtà associative che, pur rivestendo una grande importanza come concreti strumenti per un'efficace azione dei cristiani nel mondo, non presentano tuttavia una specifica consistenza ecclesiale; ad esse, tra l'altro, possono aderire o comunque dare il proprio sostegno persone che ne condividono gli ideali e i programmi, anche senza condividere un preciso e personale impegno di fede e di vita ecclesiale. L'autorità pastorale della Chiesa, di conseguenza, non assume una diretta responsabilità nei loro confronti» (n. 11, a).

Nella nota al n. 11 si elencano a titolo di esempio «quelle realtà associative che si propongono finalità direttamente politiche o sindacali, o di intervento e servizio sociale, o di promozione pro-

(5) *Ibid.* 1985, 44.

(6) *Ibid.* 1992, 129-137.

(7) *Ibid.* 1993, 83-119.

fessionale, o di azione solidaristica o cooperativa; così pure quelle che operano “nel civile”, come aggregazioni politico-culturali in senso lato (pre ed extra-partitiche)».

Ne consegue che, secondo la nota del 1981, «non sono formalmente “riconoscibili” le associazioni di ispirazione cristiana che operano nel temporale, perché l'autorità ecclesiastica non intende assumere nei loro confronti alcuna diretta responsabilità» (n. 23, a).

La delibera normativa n. 23 stabilisce che: «Gli organi della Conferenza Episcopale Italiana competenti per l'erezione e la soppressione delle associazioni pubbliche di fedeli a carattere nazionale, a norma dei cann. 312, § 1 e 320, § 2 del Codice di Diritto Canonico, sono: la Presidenza, per l'istruttoria della pratica; il Consiglio Episcopale Permanente, per le decisioni in merito».

Il testo della delibera fu discusso e approvato nel corso della XXIV Assemblea generale (Roma, 22-26 ottobre 1984). Durante la XXII Assemblea Generale (Roma, 19-23 settembre 1983), interamente dedicata all'esame degli ambiti normativi demandati alle Conferenze episcopali dal nuovo codice di diritto canonico, si era rilevata la necessità di affrontare la questione all'interno di una più ampia riflessione circa la problematica giuridica delle associazioni di fedeli, demandandone lo studio a una specifica commissione⁽⁸⁾. Presentando il testo nel 1984, si sottolineò l'esigenza di affidare a un organo esecutivo — nella concreta fattispecie, la Presidenza — il compito di vigilare sulla fase iniziale delle associazioni pubbliche, riservando ogni decisione circa l'erezione e la soppressione delle medesime al Consiglio Episcopale Permanente⁽⁹⁾. Si noti che, con-

⁽⁸⁾ Così si espresse Mons. Filippo Giannini, Vescovo ausiliare di Roma, presentando la questione: «Si tratta di un argomento connesso con tutta la vastità del problema pastorale e giuridico delle associazioni, per la cui soluzione si richiede attenzione, studio e assunzione di responsabilità da parte di tutto l'Episcopato italiano al fine di trovare convergenza in una comune azione pastorale e in un comune comportamento giuridico nei confronti di tutte le associazioni sia private che pubbliche. Il carattere innovativo delle norme complessive che stanno per andare in vigore, determina la convinzione che ci vorrà del tempo prima di giungere ad un documento ufficiale ed efficace, del quale tuttavia bisognerà tenere presente l'urgenza, emersa nelle nostre comunità per risolvere i numerosi problemi esistenti, nel rispetto della costituzione gerarchica della Chiesa e della ricchezza della sua dimensione carismatica» (*Atti della XXII Assemblea Generale «straordinaria»*; Roma 19-23 settembre 1983, p. 87).

⁽⁹⁾ Cf. *Atti della XXIV Assemblea Generale «straordinaria»*; Roma 22-26 ottobre 1984, pp. 45-46.

testualmente all'approvazione della delibera, furono anche approvate alcune linee-guida per la revisione della nota del 1981 sui «criteri di ecclesialità»⁽¹⁰⁾. Rispetto a quanto deciso, bisogna anzitutto rilevare che i criteri, inizialmente fissati per le sole associazioni pubbliche, di fatto sono stati applicati in via analogica anche alle associazioni private. In secondo luogo, lo svolgimento dell'istruttoria è stato demandato dalla Presidenza alla Commissione episcopale per i problemi giuridici, a cui è subentrata, con il venir meno della medesima in occasione della revisione statutaria del 1999⁽¹¹⁾, la Commissione episcopale per il laicato.

L'*Istruzione in materia amministrativa*, al n. 110, distingue le associazioni di fedeli secondo una partizione che intenderebbe rispecchiare il codice di diritto canonico: associazioni private di fedeli senza alcun riconoscimento formale da parte dell'autorità ecclesiastica; associazioni private di fedeli riconosciute dall'autorità ecclesiastica o mediante semplice ricognizione dello statuto (cf. can. 299 § 3) o mediante attribuzione della personalità giuridica privata previa approvazione dello statuto (cf. can. 322); associazioni pubbliche di fedeli (cf. cann. 116, 301 e 302). Si è osservato che la tripartizione proposta non sembra riflettere quanto stabilito nel codice di diritto canonico, che si limiterebbe a distinguere fra associazioni private e pubbliche⁽¹²⁾.

L'auspicata revisione della nota sui *criteri di ecclesialità* ha condotto in effetti alla nuova nota del 1993, che ha inteso fare te-

⁽¹⁰⁾ «Si approva che, anche in riferimento al previsto aggiornamento al nuovo Codice della nota pastorale della C.E.I. sui "Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni» (1981), si diano, per le associazioni pubbliche a carattere nazionale, ulteriori indirizzi circa:

- l'*iter* di formazione di queste associazioni ed il loro opportuno collegamento con la competente autorità ecclesiastica;
- la caratterizzazione del loro statuto in rapporto ai fini specifici da perseguire sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica competente, nel caso la C.E.I.;
- la verifica della loro consistenza e diffusione in Italia, anche in relazione alle reali esigenze pastorali della Chiesa nel paese;
- l'acquisizione dei necessari pareri (Vescovi, Conferenze Regionali, ecc.);
- la precisazione del ruolo dell'assistente ecclesiastico, in sintonia con le vigenti disposizioni della Chiesa» (*ibid.*, p. 325).

⁽¹¹⁾ Cf. *Atti della XLVI Assemblea Generale*, Roma 17-21 maggio 1999, p. 236.

⁽¹²⁾ Cf. M. MARCHESI, *La recente Istruzione della Conferenza Episcopale Italiana in materia amministrativa*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 5 (1992) 191.

soro delle indicazioni contenute nel codice di diritto canonico e nell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Christifideles laici* (1988) (13). Il testo adotta il termine generico di *aggregazione* per indicare la multiforme realtà ecclesiale fatta di associazioni, movimenti e gruppi, partendo dal presupposto di trovarsi «in un campo nel quale raramente si danno realtà fisse e rigide» (n. 2). In ordine alla problematica specifica del riconoscimento, distingue fra «associazioni private di fatto», «associazioni private riconosciute», «associazioni private dotate di personalità giuridica» e «associazioni pubbliche». In merito a tale partizione, c'è chi ha osservato che essa rispecchierebbe solo in parte la sistematica codiciale, dal momento che non potrebbe esistere nella realtà un'associazione meramente *di fatto*, cioè priva di ogni rilevanza giuridica e avulsa da qualsivoglia rapporto con l'autorità ecclesiastica (14). Per spiegare l'apparente incoerenza, si è intelligentemente rilevato che «l'infedeltà» della nota al codice deriva dal diverso quadro di riferimento dei due testi: «L'orizzonte della *Nota* è la problematica soggiacente al documento che l'ha immediatamente preceduta, cioè *Criteri di ecclesialità...*, e all'esortazione apostolica *Christifideles laici*, in particolare i nn. 29-31. La problematica a cui questi tre documenti fanno riferimento è identica: il mondo delle aggregazioni laicali, l'elaborazione di criteri per una verifica della loro ecclesialità, il loro riconoscimento o approvazione» (15).

3. *L'iter per il riconoscimento.*

L'*iter* adottato attualmente per il riconoscimento delle associazioni è il seguente: lo statuto, accompagnato dai materiali esplicativi (16), viene inizialmente vagliato dall'Ufficio nazionale per i pro-

(13) Sulla storia del documento e sul suo rapporto con la nota del 1981, cf. L. NAVARRO, *Il carattere ecclesiale...*, o.c., 282-285; C. REDAELLI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa. La recente nota pastorale della CEI*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993) 441-453.

(14) Cf. C. REDAELLI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, o.c., 450-451.

(15) *Ibid.*, 452-453.

(16) Oltre al testo degli statuti, viene abitualmente richiesta la presentazione dei seguenti documenti: l'eventuale regolamento; la copia del decreto di approvazione da parte del Vescovo diocesano; alcune commendatizie da parte di altri Vescovi diocesani italiani; una relazione descrittiva sulle origini, la storia e lo sviluppo dell'associazione; una relazione descrittiva sullo stato attuale dell'associazione, con particolare

blemi giuridici, chiamato a formulare una valutazione tecnica sulla sua coerenza formale. Tale giudizio viene presentato alla Commissione episcopale per il laicato, che ne tiene conto unitamente agli altri elementi utili per valutare, sotto il profilo pastorale, la convenienza del riconoscimento. In genere, l'istruttoria della pratica è affidata a uno dei Vescovi membri della Commissione, che verifica la rispondenza ai criteri di ecclesialità, l'effettiva rilevanza nazionale dell'associazione e l'opportunità di sostenerne scopi e attività. Se il giudizio della Commissione è positivo, la pratica è presentata al Consiglio Episcopale Permanente, dove il riconoscimento è sanzionato a partire da una relazione formulata dal Presidente della Commissione episcopale per il laicato. Una volta concesso il riconoscimento, lo statuto viene riconsegnato all'associazione, accompagnato da un biglietto del Segretario Generale della CEI. Il medesimo *iter* procedurale si adotta per le associazioni le cui modifiche statutarie debbano essere assoggettate all'approvazione o alla ratifica della CEI.

Per le associazioni private, il conferimento della personalità giuridica, ai sensi del can. 322, avviene solamente in seguito a richiesta dell'associazione stessa, perlopiù se essa intenda conseguire la personalità giuridica anche in ambito civile.

Bisogna tenere conto che spesso, alla base della richiesta di riconoscimento a livello nazionale, c'è il desiderio dell'associazione di essere ammessa nella Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali [= CNAL], organismo di coordinamento delle « Aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla CEI o dalla Santa Sede, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme similari, purché dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304 » (*Statuto*, art. 2 § 1)⁽¹⁷⁾. Nella prassi vigente, che si rifà all'art. 2 § 2 dello Statuto della CNAL, l'ammissione alla Consulta costituisce un momento ulteriore, distinto da quello in cui si concede il riconoscimento nazionale, e si realizza con delibera del Consiglio Episcopale Perma-

riferimento alla consistenza numerica, alla presenza sul territorio, alle iniziative svolte e ai mezzi di sussistenza.

⁽¹⁷⁾ Cf. lo *Statuto della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali*, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente il 13 maggio 1983, in « Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana » 1993, 217-224.

nente in seguito al voto favorevole della Commissione episcopale per il laicato⁽¹⁸⁾.

4. *Alcuni problemi aperti.*

Senza sminuire il valore dei documenti di riferimento sopra menzionati, che hanno svolto una funzione importante nel delimitare una materia estremamente fluida e soggetta a continue evoluzioni e hanno indicato i criteri pratici per il riconoscimento delle associazioni, bisogna annotare che il tempo trascorso ha fatto emergere alcuni nodi che pongono interrogativi in ordine alla *portata* e al *significato* dei riconoscimenti concessi dalla CEI, con particolare attenzione ad alcune problematiche specifiche, che vengono elencate a titolo esemplificativo⁽¹⁹⁾.

L'idea-chiave della normativa codiciale è la distinzione fra *associazioni pubbliche* (che agiscono *nomine Ecclesiae* perseguendo finalità riservate *natura sua* all'autorità ecclesiastica) e *associazioni private* (costituite liberamente dai fedeli come espressione del diritto di associazione). Il diverso livello di riconoscimento (diocesano, nazionale e internazionale) non dovrebbe di per sé determinare una differenza qualitativa, bensì attestare il diverso grado di diffusione territoriale dell'associazione, garantendone il legame con l'autorità ecclesiastica al livello appropriato. Di fatto, è comune la convinzione che la concessione del riconoscimento nazionale costituisca una sorta di « promozione » dell'associazione rispetto al riconoscimento diocesano. Capita così abbastanza spesso che l'istanza venga presentata da associazioni che perseguono finalità in sé meritevoli, ma siano oggettivamente prive di effettiva rilevanza nazionale, perché raccolgono un numero limitato di soci o sono diffuse

⁽¹⁸⁾ Non si può tacere l'incoerenza fra la prassi attuale e il dettato del n. 45 della nota *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, che afferma perentoriamente: « Le aggregazioni, che ottengano il riconoscimento, devono far parte della Consulta ». Il fatto suscita una certa meraviglia, soprattutto se si considera che la nota sulle aggregazioni e lo statuto della CNAL furono approvati dallo stesso organo della CEI a breve distanza di tempo (la prima nella sessione del 22-25 marzo 1993, il secondo in quella del 12 maggio successivo).

⁽¹⁹⁾ Altri ambiti meriterebbero specifici approfondimenti: basti accennare alla variegata realtà del *movimento carismatico*, al cui interno la CEI ha approvato nel marzo 2002 lo statuto dell'Associazione *Rinnovamento nello Spirito Santo*, e il fenomeno dei *movimenti ecclesiali*.

in poche diocesi. Un'ulteriore ragione che impone una doverosa cautela nel concedere il riconoscimento nazionale è legata al fatto che, dal punto di vista pastorale, sarebbe assai difficile per un Vescovo diocesano impedire a un'associazione così riconosciuta di operare nella propria diocesi⁽²⁰⁾.

Non è sempre di immediata risoluzione il discriminante fra natura pubblica e privata delle associazioni riconosciute nella vigenza del codice piano-benedettino. Il problema, che si pone nel momento in cui venga richiesta la ratifica di qualche modifica statutaria, esige di verificare caso per caso, a partire da una ricognizione dei caratteri identificativi dell'associazione stessa, delle finalità che essa si propone e della sua evoluzione storica, con particolare attenzione alle disposizioni statutarie, quali siano i tratti dominanti. Se infatti, ragionando in termini ideali, un'associazione dovrebbe ambire, disponendo dei requisiti, a vedersi riconosciuta come realtà pubblica nella Chiesa, spesso prevale negli organi direttivi e negli stessi soci l'opzione per la qualifica di privata, salvando così da una parte la connotazione ecclesiale e garantendosi dall'altra una maggiore libertà operativa soprattutto in campo patrimoniale.

Può anche darsi il caso di un'associazione che, eretta a livello diocesano come pubblica, nella fase del riconoscimento nazionale non risulti disporre dei requisiti richiesti dal codice: in tale evenienza, si rende necessario provvedere a riconsiderarne la qualificazione, procedendo di concerto con gli organi direttivi e assembleari dell'associazione stessa e acquisendo il consenso del Vescovo diocesano che l'ha eretta.

Chiedono di essere riconosciute dalla CEI *sezioni italiane* di associazioni internazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento dalla Santa Sede. Di per sé, la normativa canonica non prevede questa possibilità. Il problema è connesso al fatto che, secondo il disposto della legge 20 maggio 1985, n. 222, soltanto gli enti eccle-

(20) Si tenga presente che il can. 305 affida all'Ordinario diocesano anche la vigilanza sulle associazioni nazionali, essendosi voluto evitare il rischio di fare delle conferenze episcopali una sorta di «curia nazionale». È tuttavia lecito chiedersi quale tipo di vigilanza sia concretamente esperibile: cf. C. REDAELLI, *Aspetti problematici della normativa canonica e della sua applicazione alla realtà associativa della Chiesa*, in AA.VV., *Fedeli Associazioni Movimenti*, Milano, 2002, p. 178.

siastici aventi sede in Italia possono conseguire la personalità giuridica civile.

Alcune richieste provengono da realtà qualificabili come *federazioni* di associazioni locali e diocesane. Il fenomeno è favorito dall'intenzione di distinguere le responsabilità patrimoniali e fiscali, preservando gli organi centrali dell'associazione dal rischio di dover rispondere penalmente di incaute operazioni compiute a livello locale. In questi casi, il problema deriva dalla ricaduta del riconoscimento, concesso all'ente di rilevanza nazionale, sugli enti locali federati, che agiscono con ampia autonomia e di per sé non sono compresi nel provvedimento.

In alcuni casi le associazioni che chiedono di essere riconosciute sono *emanazioni di istituti religiosi* di diritto pontificio, che coinvolgono laici che vogliono dividerne carisma e spiritualità: si tratta di realtà analoghe ai «terzi ordini». Dal momento che gli istituti religiosi non possono approvarle formalmente, se non in forza di un privilegio apostolico (cf. can. 312 § 1, 3°), esse si rivolgono alla Conferenza episcopale, sebbene gli statuti contemplino l'intervento diretto dei superiori religiosi non solo per tutelarne l'ispirazione, ma anche nel nominare i membri del consiglio direttivo, nel designare l'assistente ecclesiastico e nell'autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione.

Merita una certa attenzione la tendenza a promuovere associazioni cattoliche professionali *di categoria*: si tratta di un fenomeno in sé interessante, perché manifesta il desiderio di animare cristianamente le realtà temporali, anche se non è alieno dal rischio di parcellizzare l'azione del laicato organizzato, dando spazio a una logica di stampo corporativo.

La Commissione episcopale per il laicato risulterebbe manifestamente incompetente nel caso in cui l'istanza di riconoscimento provenisse da un'associazione clericale: si può ipotizzare che in tali fattispecie la Presidenza della CEI potrebbe affidare l'istruttoria alla Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata o al Consiglio per gli affari giuridici.

Non ci sembra inopportuno concludere questa breve rassegna di questioni aperte con la seguente osservazione: «Nel quadro attuale, l'evoluzione complessiva del fenomeno continua a risentire delle incertezze della transizione, e presenta una paradossale contraddizione fra la diffusa noncuranza dei profili giuridici e la puntigliosa rivendicazione, da parte di alcuni nuovi gruppi e comunità,

del riconoscimento ecclesiastico quale strumento per la migliore rivendicazione e tutela dei propri interessi particolari»⁽²¹⁾.

5. *Il riconoscimento civile.*

A mo' di appendice, può essere utile accennare alle modalità per il riconoscimento civile delle associazioni di fedeli⁽²²⁾. Nel sistema italiano le associazioni pubbliche possono conseguire il riconoscimento civile quali enti ecclesiastici, conformemente a quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, derivante dal Protocollo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984 (legge 20 maggio 1985, n. 206). Fatta salva la competenza dell'autorità ecclesiastica, il fine di religione o di culto deve essere « costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico » (cf. art. 2 della legge). L'art. 9 pone come requisiti speciali per il riconoscimento l'assenso previo della Santa Sede e il fatto che l'associazione non abbia carattere locale. Quest'ultimo requisito, che si ritiene soddisfatto quando l'ente svolge la propria attività in almeno due diocesi, può essere supplito da una specifica attestazione della Santa Sede⁽²³⁾.

Le associazioni private non possono ottenere il riconoscimento civile come enti ecclesiastici. Possono tuttavia essere riconosciute come persone giuridiche private mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso gli Uffici territoriali del Governo, alle condizioni previste dal codice civile (artt. 12 ss.), secondo la disciplina innovata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 10, comma 2, della legge n. 222/1985 ribadisce che dette associazioni « restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari ». È necessario che i poteri dell'autorità ecclesiastica previsti dal codice di diritto canonico siano esplicitamente richiamati nello sta-

(21) V. MARANO, *Il fenomeno associativo...*, o.c., p. 197.

(22) Cf. D. MOGAVERO, *Il riconoscimento giuridico delle associazioni*, in AA.VV., *Fedeli Associazioni Movimenti*, o.c., pp. 255-265.

(23) Cf. MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, circolare 20 aprile 1998, n. 111, e 19 giugno 1998, n. 111-bis.

tuto dell'associazione e nell'atto canonico di approvazione della medesima, che devono essere allegati all'istanza di riconoscimento civile. Va esercitata ogni cura nell'evitare che l'associazione abbia due diversi statuti, uno per l'ordinamento canonico e un altro per quello civile, dal momento che da ciò potrebbero derivare insanabili contrasti fra i soci e tra questi e l'autorità ecclesiastica.

MAURO RIVELLA